



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 6 agosto 2010 - n. 14	(1.7.0)	
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale		2

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

(BUR2010021)

Legge regionale 6 agosto 2010 - n. 14
Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

(1.7.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2006
e sostituzione dell'allegato A con gli allegati A1 e A2;
conseguenti modifiche alla l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
- «Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978.»;
- b) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.»;
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
- «1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.
- 1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.
- 1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1 ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.»;
- d) al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'alinea, dopo le parole: «Al fine di contribuire» sono inserite le seguenti:
«alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, »;
 - 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività»;
 - 3) alla lettera b), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti»;
 - 4) prima del punto 1 della lettera c) è inserito il seguente:
«01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1.»;
 - 5) al punto 2 della lettera c) e alla lettera c bis), le parole: «dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti»;
 - 6) al punto 1 della lettera c bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche con l'avvalimento del patro-

cinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I»;

- e) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- «3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera c bis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1.»;
- f) il comma 4 dell'articolo 1 è abrogato;
- g) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
- «4 bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all'allegato A1.»;
- h) dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
- «5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- 5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva.
- 5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:
- a) gravi violazioni di disposizioni normative;
 - b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
 - c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
 - d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
 - e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
 - f) dissesto finanziario.
- 5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.
- 5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5 quinquies e 5 sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.
- 5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- 5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.
- 5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
- 5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall'articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008.»;
- i) l'allegato A è sostituito dai seguenti:

«Allegato A1**SEZIONE I****Enti dipendenti**

- a) Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL)
- b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA)
- c) Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)
- d) Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione

Società partecipate in modo totalitario

- a) Cestec S.p.A. – Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde
- b) Finlombarda S.p.A.
- c) Infrastrutture Lombarde S.p.A.
- d) Lombardia Informatica S.p.A.

SEZIONE II**Enti sanitari**

- a) Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU)
- b) Aziende sanitarie locali (ASL);
- c) Aziende ospedaliere (AO);
- d) fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
Policlinico San Matteo di Pavia
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano
- e) Consorzio "Città della salute"

Enti pubblici

- a) Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)

Allegato A2**Società a partecipazione regionale**

- a) Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.)
- b) Navigli Lombardi s.c.a.r.l.

Enti pubblici

- a) Consorzi di bonifica
- b) Enti Parco regionali

Fondazioni istituite dalla Regione

- a) Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio;
- b) Fondazione IREALP – Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine
- c) Fondazione Film Commission
- d) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA).».

2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) bis) del comma 3 dell'articolo 37, le parole: «di cui alla lettera a) dell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I»;
- b) al comma 1 degli articoli 78, 78 bis e 79, le parole: «di cui alla lettera a) dell'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I»;
- c) nella rubrica dell'articolo 79 bis, le parole: «enti e aziende dipendenti», sono sostituite dalle seguenti: «enti dipendenti»;
- d) nel comma 1 dell'articolo 79 bis, le parole: «gli enti e le aziende dipendenti», sono sostituite dalle seguenti: «gli enti dipendenti»;
- e) nella rubrica dell'articolo 7 ter, le parole: «dei soggetti», sono sostituite dalle seguenti: «degli enti»;
- f) al comma 1 dell'articolo 79 ter, le parole: «i soggetti del

sistema regionale, di cui all'allegato A», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2»;

- g) al comma 2 dell'articolo 79 ter, le parole: «sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale»; dopo le parole: «attuativi necessari» sono inserite le seguenti: «graduando in ragione della tipologia degli enti».

Art. 2**(Modifiche agli articoli 11, 12, 13, 15, e 16 della l.r. 16/1999)**

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 - «1. Sono organi dell'ARPA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore generale;
 - d) il Collegio dei revisori.»;
- b) al comma 2 dell'articolo 11, le parole: «di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale» sono soppresse;
- c) il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
 - «3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale.»;
- d) il comma 4 dell'articolo 11 è abrogato;
- e) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
 - «1. Compete al Consiglio di amministrazione approvare:
 - a) su proposta del Presidente:
 - 1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
 - b) su proposta del Direttore generale:
 - 1) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
 - 2) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 - 3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
 - 4) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività.
 - 1 bis. Compete altresì al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del Presidente.»;
- f) al comma 3 dell'articolo 12, le parole: «al comma 1, lettera b1)» e le parole: «al comma 1, lettera b3)» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «al comma 1, lettera b, punto 2)» e «al comma 1, lettera b, punto 3)»;
- g) i commi 1 e 2 dell'articolo 13 sono sostituiti dal seguente:
 - «1. Compete al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno delle sedute;
 - b) verificare l'attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione;
 - c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
 - d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale;
 - e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore;
 - f) proporre al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio.»;

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

- h) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
- «1. Il Direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA. In particolare spettano al Direttore:*
- a) la rappresentanza legale dell'Agenzia;
 - b) la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, nonché del piano pluriennale di attività e del programma di lavoro annuale;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
 - d) l'adozione dei provvedimenti in materia di personale;
 - e) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell'Agenzia con enti ed istituzioni esterne;
 - f) l'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.»;
- i) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato;
- j) al comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per ragioni di economicità e di efficienza nell'impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.»;*
- k) al comma 6 dell'articolo 16, le parole da: *«il direttore generale dell'ARPA individua»* a: *«tesserino di riconoscimento»* sono soppresse.

Art. 3

(Istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione)

1. È istituito l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, con sede a Milano, al fine di razionalizzare, coordinare e potenziare l'esercizio delle funzioni della Regione in materia di ricerca, statistica e formazione, svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IReF), l'Istituto regionale di ricerca (IReR) e la competente struttura regionale per quanto concerne la statistica.

2. L'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:

- a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali finalizzati all'attività di programmazione della Regione;
- b) supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;
- c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;
- d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato;
- e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.

3. Sono organi dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio di revisori.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, di comprovata esperienza tecnico-scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale. Per la peculiarità e la specificità delle funzioni e delle attività dell'Ente, un componente è indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Qualora l'indicazione del componente non sia comunicata al Presidente della Giunta regionale almeno cinque giorni prima della scadenza del termine entro cui la Giunta deve provvedere alla nomina, la Giunta procede.

6. Compete al Consiglio di amministrazione approvare, su proposta del direttore generale:

- a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- b) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- c) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale;
- d) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività;
- e) la relazione annuale sull'attività svolta.

7. Compete, altresì, al consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione.

8. Le deliberazioni di cui al comma 6, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.

9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ed esercita i poteri gestionali. È scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore predisporre:

- a) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
- b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;
- d) la relazione annuale sull'attività svolta.

10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.

11. A supporto delle attività dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione è istituito, quale organo consultivo e di raccordo con la comunità scientifica e accademica, un comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente. Le modalità di scelta e i requisiti richiesti sono definiti dal regolamento di organizzazione dell'Ente secondo criteri di alta professionalità e trasparenza. Le candidature per le nomine possono essere presentate da università, ordini professionali, nonché consiglieri regionali. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dello stesso Consiglio di amministrazione, e durano in carica cinque anni. Uno dei componenti è nominato su indicazione dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano pluriennale di attività e sul programma di lavoro annuale.

12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.

13. Costituiscono entrate dell'ente:

- a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
 - 1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
 - 2) contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all'Ente;
 - 3) contributi da parte di enti pubblici o privati;
- b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati;
- c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
- d) le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie.

Art. 4**(Scioglimento dell'IReF e dell'IReR)****1. Alla data di entrata in vigore della presente legge:**

- a) sono sciolti i consigli di amministrazione dell'IReF e dell'IReR;
- b) i presidenti degli stessi istituti cessano dall'incarico e assumono le funzioni di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'istituzione dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.

2. Entro sessanta giorni dall'assunzione delle funzioni di commissari straordinari, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono trasmesse alla Giunta regionale per la presa d'atto.

3. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'assegnazione dei beni e del personale degli enti disciolti.

4. Alla data indicata nel decreto di cui al comma 3:

- a) l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IReR e all'IReF;
- b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - 1) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 39 (Ordinamento dell'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica IReF);
 - 2) l'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);
 - 3) il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
 - 4) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2009);
- c) ogni riferimento all'IReF e all'IReR, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti s'intende fatto all'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

5. L'attività di commissariamento si protrae fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

6. Il regolamento di organizzazione e quello di contabilità sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.

7. Il personale dell'IReR, con contratto a tempo indeterminato, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza. Entro il termine di sei mesi dalla costituzione del nuovo Ente sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

Art. 5**(Attribuzione all'ERSAF delle funzioni della fondazione IREALP – Conseguente modifica della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 49:
 - 1) dopo le parole: «dell'ERSAF» è soppressa la virgola ed è inserita la parola: «e»;
 - 2) le parole: «e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP)» sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 58, le parole: «e dell'IREALP» sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 62, le parole: «dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale» sono sostituite dalle seguenti:

«dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna»;
- d) al comma 1 dell'articolo 63, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti:

«agroalimentare, agroforestale e della montagna»;
- e) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale» sono sostituite dalle seguenti:

«agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna»;
- f) dopo il comma 2 dell'articolo 64 è inserito il seguente:

«2 bis. L'ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l'ecologia e l'economia su tematiche di interesse per le aree montane.»;
- g) al comma 3 dell'articolo 64, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2 bis»;
- h) al comma 4 dell'articolo 64, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale e della montagna»;
- i) il comma 17 dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l'articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all'attività di ricerca prevista all'articolo 2 bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite.»;
- j) al comma 18 dell'articolo 65, le parole: «agricola e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agricola, forestale e della montagna»;
- k) al comma 19 dell'articolo 65, le parole: «agroalimentare e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, forestale e della montagna»;
- l) al comma 1 dell'articolo 66, le parole: «agricolo e forestale» sono sostituite dalle seguenti: «agricolo, forestale e della montagna»;
- m) al comma 2 dell'articolo 66, le parole: «agroalimentare e agroforestale» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentare, agroforestale e della montagna».

Art. 6**(Disposizioni transitorie – Scioglimento della fondazione IREALP)**

- 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge:

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

- a) è sciolto il consiglio di amministrazione della fondazione IREALP, di seguito denominata fondazione;
- b) il presidente della fondazione cessa dall'incarico;
- c) con decreto del Presidente della Giunta regionale, il presidente cessato dall'incarico è nominato commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti, il compimento degli atti necessari ed urgenti, la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi all'ampliamento delle funzioni dell'ERSAF, nonché la predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione e la relazione di cui al comma 1, lettera c), sono trasmesse alla Giunta regionale, per la presa d'atto.

3. A seguito della presa d'atto di cui al comma 2, la Giunta regionale compie gli atti necessari all'estinzione della fondazione.

4. Intervenuta la cancellazione della fondazione dal registro delle persone giuridiche private, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'assegnazione all'ERSAF dei beni e del personale della stessa fondazione.

5. Alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4:

- a) l'ERSAF subentra in tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione;
- b) è abrogato l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);
- c) è abrogata la lett. b) Fondazione IREALP - Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree alpine, del punto «Fondazioni istituite dalla Regione» dell'Allegato A2 della legge regionale 30/2006;
- d) ogni riferimento alla fondazione contenuto in leggi, regolamenti, o altri atti s'intende fatto dall'ERSAF;
- e) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5.

6. Il personale della fondazione IREALP, con contratto a tempo indeterminato, confluisce nell'ERSAF, è inquadrato in un ruolo speciale, ad esaurimento, e mantiene lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso la fondazione di provenienza. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento della fondazione, sono avviate le procedure selettive per l'inquadramento nell'organico dell'ERSAF.

7. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4, lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'ERSAF sono adeguati al nuovo assetto.

Art. 7

(Modifiche alle leggi regionali 14/1997; 32 del 2008; 14 e 25 del 2009 conseguenti al riordino)

1. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007» in materia di acquisizione di forniture e servizi), è apportata la seguente modifica:

- a) nel titolo e ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».

2. Alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) agli articoli 1, comma 2; 3, comma 1; 7, comma 3, e 15, comma 2, le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'allegato A), lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato A1, sezione I, Enti dipendenti, lettere a) e c)».

3. Alla legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - 1 provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 25 dell'articolo 7, le parole: «all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».

4. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati A1 e A2».

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di organizzazione dell'ARPA è adeguato ai nuovi assetti.

2. La Giunta regionale determina il compenso spettante ai commissari.

3. Per il triennio 2010/2013 le indennità di cui all'articolo 1, comma 5 ter, non possono comunque superare l'importo di € 22.500,00 per il Presidente e di € 15.000,00 per gli altri componenti.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera c), è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di € 200.000,00.

2. Agli oneri di € 200.000,00, di cui al comma 1, si provvede con le risorse stanziare per l'anno 2010 all'UPB 1.1.4.3.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» come rideterminate dalla variazione di bilancio di cui al comma 3.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012, è apportata la seguente variazione:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» è ridotta per l'anno 2010 di € 200.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.4.3.2.315 «Governance interistituzionale e partenariato» è incrementata, per l'anno 2010, di € 200.000,00.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2010

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/41 del 28 luglio 2010)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 37, 78, 78 bis, 79, 79 bis e 79 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»

**Art. 37
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)**

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per aree di intervento e funzioni-obiettivo.

2. Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

3. Al bilancio annuale sono inoltre allegati:

- a) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 39;
- b) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;
- c) gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 42;
- d) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 51;
- e) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44;
- f) la riclassificazione del bilancio della Regione per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato;

f bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» - Collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.

4. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

**Art. 78
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti)**

1. I bilanci annuali di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale del bilancio della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

2. Le variazioni di bilancio e l'asestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell'asestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell'asestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale trasmette al consiglio regionale, per l'approvazione, prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione e relative variazioni degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.

**Art. 78 bis
(Programmi annuali di attività degli enti dipendenti dalla Regione)**

1. Gli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della l.r.

30/2006, trasmettono alla giunta regionale, insieme al bilancio di previsione ed entro la data stabilita per il medesimo, il programma annuale delle attività.

2. Il programma annuale delle attività specifica le attività da svolgere nel corso dell'anno.

3. Il programma annuale delle attività è approvato dalla giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

4. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

**Art. 79
(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)**

1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al consiglio regionale del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.

**Art. 79 bis
(Armonizzazione dei conti degli enti dipendenti)**

1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

**Art. 79 ter
(Concorso degli enti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)**

1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 alla legge regionale recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2007», contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuative necessari graduando in ragione della tipologia degli enti.

Nuovo testo del titolo e dell'art. 1 della l.r. 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi»

**Art. 1
(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legi-

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

slative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.

2. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.

Nuovo testo degli artt. 11, 12, 13, 15 e 16 della l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»

Art. 11 (Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore generale;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, e dura in carica cinque anni; l'incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta regionale.

4. ...

5. Gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 12 (Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Compete al Consiglio di amministrazione approvare:

- a) su proposta del Presidente:
 - 1) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
- b) su proposta del Direttore generale:
 - 1) il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
 - 2) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 - 3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
 - 4) il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività.

1 bis. Compete altresì al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale, su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni al comma 1 lettera b), punto 2) sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa si intendono approvate. La deliberazione di

cui al comma 1, lettera b), punto 3) approvata dal consiglio di amministrazione, è comunicata alla giunta regionale.

4. ...

Art. 13 (Competenze del Presidente)

1. Compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno delle sedute;
- b) verificare l'attuazione del piano pluriennale di attività approvato dal Consiglio di amministrazione;
- c) presentare al Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla sua nomina, la nomina del Direttore generale;
- e) nominare, su proposta del Direttore generale, il vice direttore;
- f) proporre al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio.

Art. 15 (Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA. In particolare spettano al Direttore:

- a) la rappresentanza legale dell'Agenda;
- b) la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità, nonché del piano pluriennale di attività e del programma di lavoro annuale;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- d) l'adozione dei provvedimenti in materia di personale;
- e) la promozione e il coordinamento dei rapporti dell'Agenda con enti ed istituzioni esterne;
- f) l'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenda, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento.

2. ...

3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Consiglio di amministrazione; l'incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.

Art. 16 (Struttura organizzativa dell'ARPA)

1. Il regolamento organizzativo definisce l'articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell'ARPA, le procedure operative dell'Agenda, sia interne che relative all'interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell'ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione. Per ragioni di economicità e di efficienza nell'impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.

3. Il regolamento definisce inoltre:

- a) i servizi che l'ARPA assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
 - b) le modalità per le prestazioni da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera a), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
 - c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
 - d) le modalità di individuazione dei servizi essenziali e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali.
4. ...

5. Per l'adempimento delle proprie attività, l'ARPA può avvalersi, d'intesa con i competenti servizi regionali, del sistema informativo e degli uffici regionali.

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»

Art. 1

(Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)

1. In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.

1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.

1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1 ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale.

2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:

- a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;
- c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
 - 01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1;
 - 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
 - 2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
 - c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell'Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell'elenco di cui al comma 1 per:
 - 1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I;
 - 2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.

3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera c bis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1.

4. ...

4 bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all'allegato A1.

5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 9-bis è aggiunta la seguente:
«d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.»;
- b) dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:

«Art. 79 bis
(Armonizzazione dei conti degli enti
e aziende dipendenti)»

1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

Art. 79 ter
(Concorso dei soggetti del sistema regionale
al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)

1. I soggetti del sistema regionale, di cui all'allegato A

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

alla legge regionale recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2007», contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.»

5 bis. ...

5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attività ispettiva.

5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:

- a) gravi violazioni di disposizioni normative;
- b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
- c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
- d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
- e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
- f) dissesto finanziario.

5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5 quinquies e 5 sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.

5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.

5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).

5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall'articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008.

Nuovo testo degli artt. 49, 58, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

**Art. 49
(Ricerca, formazione e assistenza tecnica)**

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca

applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalità legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura.

3. Per le attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale.

4. La Regione, le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate.

5. La Regione si avvale dell'ERSAF e del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'articolo 46. La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonché con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).

**Art. 58
(Professionalità degli operatori forestali)**

1. La Regione promuove, sentite le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF.

2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**Art. 62
(Finalità e oggetto)**

1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna, il presente titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le modalità di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività dello stesso con la programmazione della Regione.

3. L'ERSAF nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonché l'integrazione degli obiettivi legati alla redditività con quelli legati alla gestione attiva dell'ambiente rurale.

4. Il presente titolo disciplina altresì le modalità di raccordo e

di interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in conformità alle disposizioni statutarie.

Art. 63

(Natura giuridica e raccordo con la programmazione)

1. L'ERSAF è un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione, di promozione e di supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia.

2. L'ERSAF ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti di cui al presente titolo.

3. L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica e amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna, nonché a favore di altri enti pubblici.

4. La Giunta regionale, per assicurare la coerenza dell'azione dell'ente con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, entro quindici giorni dalla sua approvazione, impartisce le direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi nella predisposizione degli atti di programmazione.

5. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.

6. Il piano triennale dell'ERSAF, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.

7. Il programma annuale dell'ERSAF indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati.

Art. 64

(Funzioni e attività)

1. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore agricolo, comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette.

2. Le funzioni dell'ERSAF, in riferimento al settore forestale e al territorio rurale, comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale regionale e le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.

2 bis. L'ERSAF svolge altresì attività di ricerca tecnologica e scientifica, nonché di ricerca per l'ecologia e l'economia su tematiche di interesse per le aree montane.

3. L'ERSAF esercita le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 2 bis anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.

4. L'ERSAF fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna.

5. L'ERSAF può svolgere attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario.

Art. 65

(Statuto, organizzazione e contabilità)

1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli

organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.

2. Sono organi dell'ERSAF:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale; è composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde.

4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale.

5. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.

7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

8. Il collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.

9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.

10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni.

11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla l.r. 34/1978.

12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento organizzativo, il regolamento di contabilità, il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni.

13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale.

16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.

17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo che ne definisce l'articolazione in dipartimenti, di cui uno dedicato all'attività di ricerca prevista all'articolo 2bis e per la tutela e lo sviluppo della montagna. I dipartimenti possono essere organizzati in sedi territoriali in relazione alle peculiarità funzionali attribuite.

18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola, forestale e della montagna.

19. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

23. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità, in conformità alla l.r. 34/1978.

24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

- a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;
- b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
- c) proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 64, comma 5;

- d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 64;
- e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
- f) ogni altra entrata.

Art. 66

(Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)

1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo, forestale e della montagna, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.

2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università e agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

3. L'ERSAF predisporre e aggiorna un'apposita banca dati tematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.

4. A supporto del consiglio di amministrazione e al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.

Nuovo testo degli artt. 1, 3, 7, 10 e 15 della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e riequilibrio tra entrambi i generi stabiliti dallo Statuto.

2. La presente legge si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:

- a) in organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti, di cui agli allegati A1 e A2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007), compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, ai quali provvede la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h) dello Statuto;
- b) in organismi per i quali le leggi, i regolamenti e gli atti

istitutivi attribuiscono espressamente la competenza di nomina e designazione alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, ovvero è determinata la competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l) dello Statuto.

3. La presente legge non si applica ai provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione delle aziende sanitarie Locali (ASL), aziende ospedaliere (AO), anche universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e Fondazioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nonché dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL) di competenza della Regione.

4. Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza negli organismi di cui al comma 2, quando ne sia prevista la presenza in base alle leggi istitutive, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio regionale.

Art. 3 (Audizioni)

1. I presidenti degli organi di amministrazione degli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006, sono tenuti a presentarsi per l'audizione di cui all'articolo 23 dello Statuto, entro trenta giorni dalla nomina o elezione e previa convocazione da parte della commissione consiliare competente.

Art. 7 (Conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche)

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina.

2. Costituiscono situazioni di conflitto di interesse le seguenti:

- dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esecuzioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
- chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e chi può trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina e la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.

3. Gli incarichi negli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.

4. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione espressa con le modalità ed entro il termine stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, comunque non superiore a trenta giorni dall'avviso della nomina o designazione.

5. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di cui alla presente legge.

Art. 10 (Funzioni sostitutive)

1. Qualora la Giunta regionale non esprima le nomine e designazioni in scadenza di sua competenza, il Presidente della Giunta:

- provvede alla nomina di un commissario per gli enti del

sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, Enti dipendenti lettere a) e c), dell'articolo 1 della l.r. 30/2006, entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine di proroga di cui all'articolo 9, comma 2, che dura in carica per un periodo non superiore a trenta giorni;

- provvede alla designazione dei rappresentanti regionali nelle società a partecipazione regionale secondo le norme del codice civile entro e non oltre i tre giorni antecedenti il termine stabilito per gli adempimenti di cui all'articolo 2364 del codice civile.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se la Giunta non si esprime entro il termine di scadenza del commissariamento, il Presidente della Giunta provvede alla nomina o alla designazione in via sostitutiva.

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni contenute in regolamenti, statuti, atti costitutivi e in qualsiasi altro atto di organismi del sistema regionale, trovano applicazione in quanto compatibili con lo Statuto e la presente legge. In caso di contrasto l'organo regionale competente, sentito l'organismo, individua modalità per sanarlo; decorsi novanta giorni senza che siano stati adottati i provvedimenti conseguenti, gli organismi non possono essere destinatari di contributi regionali.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2, dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 provvedono alla determinazione, laddove previsti, di indennità, gettoni e rimborsi a favore dei soggetti incaricati ai sensi della presente legge.

3. Le indennità, i gettoni e i rimborsi a favore dei soggetti incaricati negli enti del sistema regionale ai sensi della presente legge non possono essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) non si applica alle nomine e designazioni di cui alla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina e designazione adottati sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 14/1995.

5. La presente legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore.

6. I soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. 20/2008.

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 4 dicembre 2009, n. 25 «Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale»

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le seguenti disposizioni si applicano:

- alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;
- alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;
- alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007).

1° Suppl. Ordinario al n. 32 - 10 agosto 2010

3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.

